



COMUNE DI MIRA
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE 1 SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Sportivi

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.05.2009, modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 3 – MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

ART. 4 – TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 7 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il servizio comunale di trasporto scolastico, quale trasporto collettivo a favore di alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo (primaria e secondaria di 1° grado) statali, nell'ambito territoriale comunale. Esso consiste nel trasportare a mezzo di scuolabus gli alunni dai punti di raccolta distribuiti nel territorio comunale fino ai plessi scolastici e viceversa.
2. Lo scopo di tale servizio è di facilitare e favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico, concorrendo ad agevolare l'esercizio del diritto allo studio.
3. Il servizio è improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale e regionale vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e con le proprie effettive disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 2 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio delle procedure per l'individuazione del soggetto esterno cui affidare il servizio, stabilisce i plessi scolastici cui fornire il servizio e congiuntamente le zone residenziali favorite dallo stesso in base ai seguenti presupposti e criteri:
 - a) effettive disponibilità di bilancio;
 - b) precedenza per le scuole primarie;
 - c) mancanza o insufficienza di mezzi pubblici di linea che servano le scuole;
 - d) presenza di un congruo numero di richiedenti dopo aver valutato la collocazione sul territorio delle relative abitazioni in relazione alla sede scolastica prestabilita in base all'area d'influenza.
2. Eventuali modifiche, quali eliminazioni o istituzioni di nuove linee o itinerari, potranno essere apportate, previo atto d'indirizzo da parte della Giunta Comunale, in presenza dei presupposti e dei criteri di cui al comma precedente.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma precedente i percorsi, le fermate, gli orari e le ammissioni al servizio, sono stabiliti annualmente, dai Servizi Educativi e Sportivi del Comune, cui compete l'organizzazione del servizio.
4. Il servizio si svolge secondo il calendario scolastico e gli orari delle attività didattiche che sono comunicati dai singoli dirigenti scolastici ai Servizi Educativi e Sportivi del Comune. Il servizio di trasporto non è previsto nei giorni dedicati agli esami di fine anno.
5. Nei casi di proclamazione di scioperi da parte del personale della scuola per cui non sia possibile determinare con certezza i periodi di funzionamento delle attività scolastiche, il servizio sarà garantito solo per il rientro a casa.
6. Nel caso di variazioni dell'orario delle attività didattiche, dovute ad assemblee o scioperi del personale della scuola, i dirigenti scolastici dovranno trasmettere specifica comunicazione ai Servizi Educativi e Sportivi almeno due giorni prima. Qualora l'entrata posticipata o l'uscita anticipata non riguardi l'intero plesso scolastico, verrà comunque garantita, compatibilmente all'organizzazione del servizio, una sola entrata ed una sola uscita per l'intero plesso scolastico.

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale, di norma nel mese di gennaio, predisporrà apposita nota esplicativa sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio per l'anno scolastico successivo, che verrà trasmessa ai dirigenti scolastici e pubblicata nel sito Web del Comune.
2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. degli alunni che intendono usufruire del servizio devono presentare richiesta di adesione su apposito modulo, entro la data fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale e indicata nell'avviso di apertura delle iscrizioni, di norma individuata nel 31 maggio di ogni anno.
3. La domanda d'iscrizione sottoscritta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii., avente validità annuale, dovrà essere redatta su apposito modulo e consegnata all'Ufficio Protocollo – Relazioni con il Pubblico del Comune oppure, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo Comune di Mira Servizi Educativi e Sportivi Piazza IX Martiri n. 3 30034 Mira (VE), ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it, salvo diversa disposizione contenuta nella nota esplicativa di cui al 1° comma.
4. La presentazione della domanda di cui sopra comporta l'integrale e incondizionata accettazione delle norme e degli impegni stabiliti dal presente regolamento ed è condizione indispensabile per accedere al servizio.
5. Sulla base delle richieste pervenute entro il termine suindicato, i Servizi Educativi e Sportivi determineranno per ciascuna delle scuole servite e nell'ambito delle zone residenziali prestabilite ai sensi dell'art. 2, i percorsi, le fermate e gli orari.
6. I Servizi Educativi e Sportivi daranno comunicazione a ciascun richiedente in merito all'accettazione o meno della domanda di trasporto scolastico.
7. Le comunicazioni saranno inviate al recapito riportato nella domanda di adesione al servizio. L'utente è obbligato a informare tempestivamente i Servizi Educativi e Sportivi di ogni eventuale modifica riguardante il recapito delle comunicazioni (anche telefoniche) e ogni altro elemento identificativo riportato nella domanda di adesione.
8. In caso di esubero di richieste presentate nei termini di cui al comma 2, rispetto alla disponibilità dei posti nei singoli scuolabus, saranno redatte delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri di precedenza:
 - a) aver utilizzato il servizio di trasporto scolastico del Comune nell'anno scolastico precedente per la medesima scuola per la quale si presenta la domanda per l'anno successivo, senza essersi ritirati dal servizio (pertanto il presente criterio non si applica nel caso di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria o da quest'ultima alla scuola secondaria di primo grado, né di passaggio ad altra scuola del medesimo ordine.);
 - b) residenza dell'alunno nel Comune di Mira;
 - c) maggiore distanza dell'abitazione dalla scuola;
 - d) ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune.

9. Le iscrizioni fuori termine potranno essere accolte, con il criterio della data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune e compatibilmente con la disponibilità accertata dei posti sul mezzo in relazione a ciascun percorso stabilito, sempre che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabiliti.

10. L'utente che avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda sarà considerato a tutti gli effetti fruitore del servizio e dovrà provvedere al versamento della tariffa fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale, con le modalità che saranno rese note agli utenti con apposita nota esplicativa.

ARTICOLO 4 – TARIFFE DI CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente le tariffe di contribuzione e le modalità di pagamento per il servizio di trasporto scolastico in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio.

2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione per intero indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio, salvo quanto disposto dai commi successivi.

3. Il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità e la tempistica stabilite annualmente e che verranno comunicate mediante la nota informativa sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio di cui all'art. 3.

4. Nel caso d'iscrizione al servizio nel corso dell'anno scolastico, per trasferimento della residenza o passaggio ad altro plesso scolastico, la tariffa sarà determinata su base mensile, in proporzione al periodo di utilizzo.

5. L'utente che in corso d'anno si ritira dal servizio, per trasferimento della residenza o passaggio ad altro plesso scolastico, dovrà darne comunicazione per iscritto ai Servizi Educativi e Sportivi tassativamente prima della cessazione dal servizio, indicando la data del ritiro. La tariffa sarà rideterminata su base mensile, in proporzione al periodo di utilizzo e rimborsata per la parte eccedente già versata.

6. E' possibile il ritiro dal servizio entro il 31 gennaio, per motivi diversi da quelli previsti dal precedente comma; in questo caso l'utente, rendendo comunicazione per iscritto ai Servizi Educativi e Sportivi avrà diritto alla restituzione delle mensilità già versate, solo nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato anche per i mesi successivi alla data del ritiro.

7. Il mancato pagamento delle quote dovute, entro il termine indicato nel secondo sollecito scritto, comporterà la sospensione del servizio e potrà dare luogo al recupero coattivo del credito non riscosso secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

8. Non avranno comunque diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente.

ARTICOLO 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii. si impegnano personalmente o, in caso di impedimento, mediante espressa delega ad altra persona adulta e non incapace, appositamente indicata nella domanda di iscrizione al trasporto o con successiva dichiarazione scritta, ad accompagnare il minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, nonché a riprendere il minore alla fermata dello scuolabus all'orario stabilito. In ogni caso nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata e nel tempo di sosta alla fermata la responsabilità del minore, dal punto di vista civile e penale, spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983 e ss.mm.ii.. Il Comune di Mira non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

1.bis I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori frequentanti la scuola secondaria di 1° grado potranno rilasciare, ai Servizi Educativi e Sportivi del Comune, apposita autorizzazione con validità annuale a che il minore usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il Comune di Mira ed il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata ed al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita dalla scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori dovranno altresì informare tempestivamente i Servizi Educativi e Sportivi del Comune di Mira qualora le condizioni che hanno comportato l'autorizzazione dovessero modificarsi.

2. In caso di mancanza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, ovvero in caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, il bambino sarà ricondotto al plesso scolastico di appartenenza, qualora questo sia ancora aperto e sia presente personale della scuola in grado di garantirne la custodia, ovvero presso la sede della Polizia Municipale o dei Carabinieri, fino all'arrivo dei genitori che saranno tempestivamente avvisati telefonicamente.

3. Sarà cura del responsabile della ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico avvisare i Servizi Educativi e Sportivi ogniqualvolta si verifichi tale situazione. Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte nel corso dell'anno scolastico, dopodiché verrà sospeso il servizio in favore di detto utente per l'intero anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

4. Durante la permanenza nello scuolabus, pur in considerazione delle fasce di età e della tipologia dell'utenza, si richiede un comportamento improntato alla buona educazione e al rispetto nei confronti dei compagni di viaggio, degli operatori, siano essi autisti o accompagnatori, e dei mezzi, restando seduti per l'intero tragitto ed evitando gli eccessi verbali od azioni che possano intralciare il buon funzionamento del servizio o mettere in pericolo la sicurezza degli altri trasportati.

5. In caso di ripetuti comportamenti scorretti, oltre al richiamo verbale da parte dell'autista o dell'accompagnatore, previa comunicazione scritta da parte della ditta affidataria, il responsabile comunale del servizio segnalerà per iscritto il fatto ai genitori. Dopo due segnalazioni scritte, l'utente, in caso di successivi comportamenti scorretti, potrà essere temporaneamente sospeso dal servizio sino

ad un massimo di 15 giorni con atto scritto comunicato ai genitori, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

6. In caso di comportamenti particolarmente gravi o dopo un primo provvedimento di sospensione temporanea, il responsabile del servizio, fatti i dovuti accertamenti e le debite valutazioni, può disporre con atto scritto, comunicato ai genitori, la sospensione definitiva del servizio, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

7. In caso di danni arrecati dagli utenti ai mezzi o a terzi, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed i soggetti affidatari degli alunni saranno chiamati al relativo risarcimento.

7. bis In ogni caso il Comune di Mira e il personale adibito al trasporto scolastico è esonerato da ogni responsabilità da o per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare prima di salire e dopo la discesa dallo scuolabus.

ARTICOLO 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.

1. Gli autisti e il personale preposto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, dipendenti della Ditta assegnataria del servizio, sono tenuti a un comportamento educato, corretto e consono al ruolo ricoperto e nei confronti dell'utenza.

2. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto degli alunni. Il percorso dall'abitazione alla fermata dello scuolabus, la sosta alla fermata e la salita sullo scuolabus e viceversa, l'eventuale attraversamento della strada non possono costituire onere a carico del personale adibito al trasporto scolastico.

ARTICOLO 7 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS.

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è previsto obbligatoriamente per le corse in cui sono presenti alunni delle scuole dell'infanzia.

2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- Cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- Sorveglia i bambini durante il percorso assicurandosi che questo avvenga in sicurezza;
- Cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati.

ARTICOLO 8 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento amministrativo d'adozione, ad eccezione della disposizione di cui all'art. 3, comma otto, che entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2010-2011.

2. Per l'anno scolastico 2009-10 in caso di esubero di richieste presentate rispetto alla disponibilità dei posti nei singoli scuolabus, verrà in ogni caso data la precedenza a coloro che abbiano già utilizzato il

servizio nell'anno scolastico 2008-09. Per i nuovi utenti verrà data la precedenza secondo l'ordine di arrivo delle domande al protocollo del Comune.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.